

Roma, 17 marzo 2026 | Prot.42

All'Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
interpello@pec.agenziaentrate.it

OGGETTO: Istanza di consulenza giuridica ai sensi dell'art. 10-octies della L. 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, e del D.M. 24 giugno 2025– Trattamento fiscale, ai fini IRPEF, delle somme eventualmente erogate dalle pubbliche amministrazioni a copertura, totale o parziale, del costo delle polizze assicurative obbligatorie previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 7), della L. 7 gennaio 2026, n. 1.

La scrivente Confintesa Funzione Pubblica, organizzazione sindacale rappresentativa nel Comparto Funzioni Centrali, in persona del Segretario Generale Claudia Ratti, formula la presente istanza di consulenza giuridica ai sensi dell'art. 10-octies della L. n. 212 del 2000, al fine di ottenere un chiarimento interpretativo in ordine al corretto trattamento fiscale, ai fini dell'IRPEF, delle somme che le amministrazioni pubbliche potrebbero riconoscere ai dipendenti interessati dall'obbligo assicurativo introdotto dalla L. n. 1 del 2026.

La questione è di carattere generale e interessa una pluralità indeterminata di lavoratori appartenenti al Comparto Funzioni Centrali, estranei a singole e specifiche posizioni fiscali individuali, rispetto ai quali si pone, in termini attuali e concreti, il problema della corretta qualificazione tributaria delle eventuali somme destinate a sostenere il costo di una copertura assicurativa resa obbligatoria dalla legge, quale condizione per l'assunzione e lo svolgimento di determinati incarichi connessi alla gestione di risorse pubbliche.

1. Soggetto istante e legittimazione

Confintesa FP è organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel Comparto Funzioni Centrali ed è legittimata a presentare istanza di consulenza giuridica in quanto associazione sindacale di categoria portatrice di un interesse collettivo e diffuso anche riferito a una questione interpretativa di carattere generale concernente disposizioni tributarie.

La presente istanza non riguarda la posizione di singoli contribuenti né richiede una valutazione su fattispecie individualizzate, ma è diretta a chiarire il regime fiscale di una possibile modalità di copertura di un costo imposto ex lege a una vasta platea di dipendenti pubblici.

In conformità a quanto precisato dalla Circolare 5 agosto 2011, n. 42/E, e alle modalità operative pubblicate dall'Agenzia delle Entrate per la consulenza giuridica ex art. 10-octies, la competenza spetta alla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, alla quale la presente istanza è indirizzata.

2. Quadro normativo di riferimento

La L. 7 gennaio 2026, n. 1, nell'ambito della riforma della responsabilità erariale, ha introdotto, mediante modifica della L. 14 gennaio 1994, n. 20, l'obbligo per chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, di stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione per colpa grave.

La medesima disposizione ha altresì previsto, nei procedimenti per danni patrimoniali, la necessaria partecipazione dell'impresa di assicurazione quale litisconsorte necessario.

L'efficacia dell'obbligo assicurativo è stata successivamente differita al 1° gennaio 2027, per effetto dell'art. 1, comma 19-quinquies, del D.L. n. 200/2025 (conv. in L. n. 26/2026), con conseguente apertura di una fase preparatoria nella quale le Amministrazioni interessate e le parti sindacali sono chiamate a definire gli strumenti organizzativi e negoziali idonei a rendere concretamente attuabile il nuovo assetto normativo.

Permane peraltro il divieto generale per le amministrazioni pubbliche di stipulare direttamente polizze a copertura della responsabilità amministrativo-contabile dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 3, comma 59, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, confermato dalla Corte dei conti, Sez. reg. controllo Piemonte, con deliberazione n. 89/2023/SRCPIE/PAR del 27 ottobre 2023, e ribadito dalla Sez. Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG del 17 ottobre 2025 (fatta salva la sola deroga per progettisti e verificatori ex D.Lgs. 36/2023).

Ne consegue che il problema rilevante non riguarda la stipula diretta da parte dell'ente, ma l'eventuale riconoscimento di somme al dipendente per fronteggiare il costo di una copertura che la legge gli impone personalmente di acquisire.

In tale contesto si pone una questione interpretativa specificamente tributaria: stabilire se dette somme, ove eventualmente riconosciute dall'amministrazione secondo modalità da definirsi in sede negoziale o applicativa, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del TUIR.

3. Rilevanza generale e attualità della questione

La questione non ha carattere astratto né meramente eventuale.

L'obbligo assicurativo è già previsto dalla legge ed è destinato a produrre effetti su una platea ampia di lavoratori pubblici.

Il differimento della sua efficacia non elimina, ma rende attuale, il problema della corretta impostazione delle misure organizzative e delle possibili soluzioni negoziali necessarie per assicurarne la concreta attuazione.

Nell'ambito del confronto sindacale e del rinnovo contrattuale del Comparto Funzioni Centrali in corso in questi mesi, Confintesa FP vuole sollevare il tema della copertura del costo delle polizze obbligatorie nella consapevolezza che la questione ha portata generale, interessando non solo i lavoratori del Comparto Funzioni Centrali ma l'intero pubblico impiego, compresi i dirigenti, ma per poter individuare e proporre una soluzione, ritiene indispensabile chiarire se la corretta qualificazione fiscale delle somme eventualmente destinate a tale finalità incida direttamente sulla quantificazione degli oneri, sulla costruzione delle clausole negoziali e sulla sostenibilità delle soluzioni ipotizzabili.

Ne deriva l'esigenza di acquisire un chiarimento interpretativo preventivo e generale da parte dell'Amministrazione finanziaria.

4. Quesiti

La scrivente sottopone all'Agenzia i seguenti quesiti.

Quesito n. 1 – Rimborso analitico e documentato

Se, nell'ipotesi in cui una pubblica amministrazione riconosca al dipendente obbligato ex lege alla stipula della polizza un rimborso analitico e documentato del premio effettivamente corrisposto, previa esibizione della polizza e della quietanza di pagamento, tale somma debba essere assoggettata a tassazione ai fini IRPEF quale reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del TUIR, oppure possa esserne esclusa in ragione della natura strettamente funzionale dell'onere sostenuto rispetto allo svolgimento dell'incarico.

Quesito n. 2 – Contributo forfettario (in via subordinata)

Se, nell'ipotesi subordinata in cui il sostegno economico al costo della polizza avvenga non mediante rimborso analitico del premio documentato, ma mediante riconoscimento di un importo forfettario predeterminato destinato alla medesima finalità, tale somma debba integralmente concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ovvero se possano ravvisarsi, anche in tal caso, presupposti per una diversa qualificazione fiscale.

5. Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

Ad avviso della scrivente, la fattispecie del rimborso analitico e documentato merita una valutazione distinta rispetto a quella del contributo forfettario.

Nel primo caso, l'onere sostenuto dal dipendente non nasce da una scelta personale o da un'utilità liberamente perseguita, ma da un obbligo imposto direttamente dalla legge quale condizione per l'assunzione e lo svolgimento dell'incarico. La spesa assicurativa presenta una marcata connotazione funzionale, in quanto si collega a un rischio tipico dell'attività svolta nell'interesse dell'amministrazione e nell'ambito di un assetto normativo finalizzato a garantire, insieme, la tutela dell'erario e il regolare esercizio dell'azione amministrativa.

Per tale ragione, la scrivente ritiene che sussistano argomenti per valutare se il rimborso analitico e documentato del premio possa non integrare, in senso sostanziale, un incremento patrimoniale liberamente disponibile del lavoratore, ma la mera reintegrazione di un costo imposto dall'ordinamento per l'espletamento della funzione.

Tale conclusione non viene prospettata in termini assoluti o automatici, essendo consapevole la scrivente dell'ampiezza della nozione di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del TUIR e della necessità di un'applicazione rigorosa dei principi in materia.

Tuttavia, si ritiene che la peculiarità della fattispecie — caratterizzata dall'obbligatorietà legale della polizza, dalla connessione immediata con lo svolgimento dell'incarico e dalla funzione pubblicistica della copertura — giustifichi un chiarimento espresso dell'Agenzia.

Diversa, e oggettivamente più problematica, appare l'ipotesi del contributo forfettario, poiché in tal caso si attenua il nesso di corrispondenza immediata tra costo effettivamente sostenuto e somma erogata, con conseguente maggiore esposizione della fattispecie a una qualificazione in termini di componente imponibile del reddito di lavoro dipendente.

Proprio per tale ragione il secondo quesito è formulato in via subordinata, nella consapevolezza che il profilo maggiormente meritevole di approfondimento interpretativo è quello del rimborso analitico e documentato.

Un ulteriore elemento di peculiarità del quadro normativo è dato dalla previsione del litisconsorzio necessario dell'impresa di assicurazione nei giudizi per danno patrimoniale.

Sebbene tale circostanza non determini di per sé il regime fiscale delle somme eventualmente corrisposte al dipendente, essa conferma che la polizza in esame non risponde a finalità meramente personali del lavoratore, ma si inserisce in un assetto pubblicistico più ampio, volto a disciplinare il rapporto tra gestione delle risorse pubbliche, responsabilità amministrativa e tutela patrimoniale dell'amministrazione.

6. Ammissibilità dell'istanza

La presente istanza è proposta in conformità ai presupposti previsti dall'art. 10-octies della L. n. 212 del 2000 e dal D.M. 24 giugno 2025.

In particolare, la scrivente dichiara:

- a) che la questione prospettata è di rilevanza generale e riguarda una pluralità indeterminata di soggetti appartenenti alla categoria rappresentata;
- b) che la richiesta concerne esclusivamente il trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme eventualmente riconosciute per la finalità sopra descritta;
- c) che, per quanto a conoscenza dell'istante, non risultano documenti di prassi che abbiano affrontato in modo espresso e specifico la peculiare fattispecie qui rappresentata;
- d) che la presente istanza non riguarda casi personali o individuali e non è connessa a specifiche attività di controllo concernenti singoli associati;
- e) che la questione è attuale e concreta, in quanto incide sulla definizione delle possibili modalità applicative e negoziali relative a un obbligo legale destinato a divenire efficace dal 1° gennaio 2027;
- f) che l'istanza è sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione sindacale e trasmessa via PEC all'indirizzo info@pec.confintesafp.it, indicato quale recapito per le comunicazioni e l'eventuale richiesta di integrazioni.

Confidando in un cortese riscontro, si resta a disposizione per eventuali richieste istruttorie o documentali.

Cordiali saluti.

Segretario Generale
(*Claudia Ratti*)

Documentazione allegata

- 1. L. 7 gennaio 2026, n. 1 (stralcio rilevante);
- 2. Art. 1, comma 19-quinquies, D.L. n. 200/2025 conv. in L. n. 26/2026 (stralcio);
- 3. Art. 3, comma 59, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (stralcio);
- 4. Corte dei conti, Sez. reg. controllo Piemonte, Del. n. 89/2023/SRCPIE/PAR, 27 ottobre 2023;
- 5. Corte dei conti, Sez. Autonomie, Del. n. 19/SEZAUT/2025/QMIG, 17 ottobre 2025;
- 6. Statuto e documentazione attestante i poteri di rappresentanza del Segretario Generale.